

REGOLAMENTO (CEE) N. 2993/88 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 2183/81 recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4006/87⁽¹⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2261/88⁽³⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2183/81 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2118/88⁽⁵⁾, la domanda d'integrazione è presentata al più tardi al momento della presentazione della domanda di messa sotto controllo del cotone; che in certi casi questa disposizione potrebbe dare adito a operazioni di carattere speculativo nella campagna in corso; che si potrebbe evitare questo rischio limitando il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda d'integrazione e la domanda di messa sotto controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2183/81; che è quindi opportuno modificare detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2183/81, all'articolo 8, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente testo:

• Tuttavia per la campagna 1988/1989 la domanda di messa sotto controllo deve essere presentata non oltre 30 giorni dopo la data di presentazione della domanda d'integrazione. Salvi i casi di forma maggiore, se tale termine viene superato, la domanda si considera presentata il giorno del deposito della domanda di messa sotto controllo, a meno che l'integrazione applicabile a questa data sia più elevata di quella applicabile il giorno della presentazione della domanda d'integrazione •

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 35.⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 16. 7. 1988, pag. 21.